



RegioneLombardia

DECRETO N. 2539

Del 27/02/2020

Identificativo Atto n. 1102

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 403 DEL 25 LUGLIO 2019 RELATIVO
ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI SUL PERIODO DI CHIUSURA ANNUALE DELLA
PESCA PER LA SPECIE ANGUILLA EUROPEA

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI, POLITICHE DI FILIERA ED INNOVAZIONE

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- la Decisione CE(2011)n.4816 dell'11 luglio 2011 (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla comprendente 9 piani regionali;
- il Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019, che all'articolo 42, obbliga gli Stati membri ad istituire una chiusura annuale alla pesca, di tre mesi consecutivi, per la specie *Anguilla anguilla*;

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- Il Regolamento Regione Lombardia 15/01/2018 n. 2 - Regolamento di attuazione del titolo IX ‘Disposizioni sull’incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia’ della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale);
- il Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica, approvato con D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 7/20557, con particolare riferimento al Cap.3 “Elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della Regione”;

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del

turismo n. 403 del 25 luglio 2019, attuativo del Regolamento UE n. 2019/124 del 30 gennaio 2019, le cui disposizioni si applicano anche alle attività di pesca ricreativa e commerciale, che stabilisce, tra l'altro:

- un periodo di chiusura continuativo per la pesca della specie Anguilla europea dal 1 gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, comune a tutte le regioni italiane che attuano il Piano nazionale di gestione dell'Anguilla europea
- che la commercializzazione della specie Anguilla anguilla è permessa entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e dopo il 31 marzo di ogni anno
- ulteriori disposizioni, rinvenibili nel testo del decreto, allegato al presente atto;

CONSIDERATO che le disposizioni del Decreto sopracitato sono cogenti e di immediata applicazione per tutte le regioni italiane che attuano il Piano Nazionale di gestione dell'Anguilla europea;

CONSIDERATO, altresì, che Regione Lombardia rientra fra le regioni aderenti al Piano Nazionale Anguilla (Reg. (CE) n.1100/2007);

RITENUTO, pertanto, opportuno prendere atto del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 403 del 25 luglio 2019, le cui disposizioni trovano applicazione sul territorio di Regione Lombardia, in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 17 della L.R. 20 del 7 luglio 2008 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura "Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione" individuate dalla DGR. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di prendere atto delle disposizioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 403 del 25 luglio 2019, che trovano applicazione sul territorio di Regione Lombardia e che si applicano, tra l'altro, alle attività di pesca ricreativa e commerciale, che stabiliscono:
 1. un periodo di chiusura continuativo per la pesca della specie Anguilla europea dal 1 gennaio fino al 31 marzo di ogni anno
 2. che la commercializzazione della specie Anguilla anguilla è permessa entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e dopo il 31 marzo di ogni anno



3. ulteriori disposizioni, rinvenibili nel testo del decreto, allegato al presente atto;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti gli uffici delle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca competenti per territorio, demandando alle stesse di darne diffusione alle associazioni piscatorie professionali e dilettantistiche presenti sui territori di competenza;

3. di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale www.regione.lombardia.it;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

FAUSTINO BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, recante “*Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante “*Regolamento recante adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*”;

VISTO il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143*”;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160), convertito, con modificazioni, in Legge n. 97 del 9 agosto 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018), con il quale è stata modificata, tra l’altro la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l’allegato B che include tra le specie l’anguilla (*Anguilla anguilla*);

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;



Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTA la decisione C(2011) 4816 dell'11 luglio 2011 della Commissione Europea (notificata in data 20.07.2011 con nota prot. n. 6877) con la quale è stato approvato il Piano Nazionale di Gestione dell'anguilla comprendente 9 piani regionali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre del 2013, relativo alla politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/2029 della Commissione del 10 novembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

VISTA la Raccomandazione GFCM/42/2018/1 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la specie Anguilla europea nel Mar Mediterraneo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/124 del 30 gennaio 2019, che all'articolo 42, obbliga gli Stati membri ad istituire una chiusura annuale alla pesca, di tre mesi consecutivi, per la specie *Anguilla anguilla*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 “Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali”, pubblicato nella G. U. 18 gennaio 2002, n. 15;

VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 in materia di pesca marittima;

VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante “*Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38*”;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante “*Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38*”;



Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2011 “Disciplina della pesca e della commercializzazione del novellame di anguilla della specie *Anguilla anguilla* (CÈCA), pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2011, n. 20;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (pubblicato nella G. U. del 1° febbraio 2012, n. 26);

VISTO il Decreto Ministeriale 17 luglio 2018, n. 6752, registrato dalla Corte dei Conti al n. 695 in data 3 agosto 2018, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, delle materie attinenti il comparto della pesca marittima e dell’acquacoltura, al Sottosegretario di Stato On. le Franco Manzato;

CONSIDERATA la necessità di adeguarsi a quanto stabilito dalla sopramenzionata raccomandazione GFCM 42/2018/1 e dal Regolamento 2019/124 del 30 gennaio 2019;

SENTITO il parere delle regioni aderenti al Piano Nazionale Anguilla (Reg. (CE) n.1100/2007) che, durante la riunione del 3 aprile 2019 tenutasi presso il MIPAAFT, hanno stabilito il periodo comune di chiusura continuativo;

DECRETA

Articolo 1

1. Il periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie Anguilla europea (*Anguilla anguilla*) è stabilito dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Durante tale periodo non deve essere impedita la migrazione della specie verso mare.

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano alle attività di pesca ricreativa e commerciale, all’allevamento estensivo dell’anguilla europea in ambiente vallivo aperto al flusso migratorio da mare, nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, effettuato in coerenza con gli obiettivi di conservazione previsti dal Regolamento (CE) n. 1100/2007 e in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Gestione dell’Anguilla europea, nonché in linea con le dinamiche temporali di migrazione della specie nell’area Mediterranea.



Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Articolo 3

1. Il periodo di chiusura, individuato all'articolo 1 del presente decreto, è comune a tutte le regioni italiane che attuano il Piano Nazionale di Gestione dell'Anguilla Europea ovvero: Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Umbria e Sardegna. In tale periodo (gennaio-marzo) è consentita la pesca delle cecche di *A. anguilla* destinate al solo scopo di ripopolamento di ambienti che favoriscono la migrazione a mare della specie, ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007.

Articolo 4

1. La pesca a mare dell'anguilla adulta è vietata in tutte le Regioni per tutto il periodo dell'anno.

Articolo 5

1. La commercializzazione della specie *Anguilla anguilla* è permessa entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno e, al termine del periodo di chiusura alla pesca stabilito dall'articolo 1 del presente decreto, dopo il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 6

1. Per tutte le Regioni non partecipanti al Piano Nazionale Anguilla vige la chiusura della pesca della specie per tutto il periodo annuale. Tale disposizione riguarda la pesca ricreativa e commerciale nelle acque dolci, marine e salmastre nazionali, di tutti gli stadi del ciclo vitale dell'anguilla europea.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 25 luglio 2019.

Franco Manzato
firmato